



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2025 ANNO X N.20.

IL POPOLO E LE ÉLITES. ANTAGONISMO DEMOCRATICO E CRISI DEL COSTITUZIONALISMO



2025 ANNO X NUMERO 20 – DOSSIER: SOVRANITÀ DEMOCRAZIA E DIRITTI NELLE CRISI
CONTEMPORANEE/DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE E TENDENZE AUTORITARIE

di Valeria Marzocco - <https://doi.org/10.54103/2531-6710/30590>



IL POPOLO E LE ÉLITES. ANTAGONISMO DEMOCRATICO E CRISI DEL COSTITUZIONALISMO

Valeria Marzocco

*THE PEOPLE AND THE ÉLITES. DEMOCRATIC ANTAGONISM AND THE CRISIS OF
CONSTITUTIONALISM*

Riassunto

Secondo una tesi molto discussa in questi anni, la crisi del costituzionalismo contemporaneo sarebbe in parte riconducibile all'affermarsi di dinamiche di matrice populistica. È un tema che si espone per sua natura al quadro classico dell'antagonismo tra popolo ed élites, mostrandosi però distinto e forse non del tutto a esso sovrapponibile. La sfiducia nei riguardi della rappresentanza politica ne è il principale nucleo, al punto che è possibile domandarsi se, diversamente dall'anti-elitismo, il populismo sia in effetti compatibile con il costituzionalismo e, in particolar modo, con il costituzionalismo democratico. Mentre ad avviso di alcuni studiosi il costituzionalismo di matrice liberale non sarebbe intaccato dai movimenti populisti, altrove, per converso, si sottolinea come le istanze populistiche ne minino nel profondo l'idea, il concetto e le prerogative. Nelle analisi del populismo, si tratta di una rappresentazione che convive con una diversa tesi, in cui prevale una sua concettualizzazione in termini di strategia di riattivazione del circuito democratico. La domanda è se, in ultima battuta, questo "populismo democratico" possa sottrarsi alle forme della mediazione e della rappresentanza.

Parole chiave: Costituzionalismo; Anti-elitismo; Democrazia; Populismo.

Abstract

According to a widely debated thesis in recent years, the crisis of contemporary constitutionalism can be partly attributed to populism. It is a theme that, by its very nature, lends itself to the classic framework of antagonism between the people and the élites, yet it is distinct and perhaps not entirely comparable to it. Distrust of political representation is at its core, to the point that one might wonder whether, unlike anti-elitism, populism is in fact compatible with constitutionalism, particularly with democratic constitutionalism. While some scholars believe that liberal constitutionalism would not be affected in its structure by populist movements, elsewhere, on the contrary, populist demands deeply undermine its idea, concept, and prerogatives. In analyses of populism, this representation coexists with another, different thesis, in which its conceptualization as a strategy for reactivating the democratic circuit prevails. The question is, ultimately, if this "democratic populism" can avoid mediation and democratic representation.

Keywords: Constitutionalism; Anti-elitism; Democracy; Populism

Autore: Valeria Marzocco, Professoressa ordinaria di Filosofia del diritto, Università degli Studi di Napoli Federico II (valeria.marzocco@unina.it).

Articolo soggetto a revisione tra pari a doppio cieco.

Articolo ricevuto il 17.10.25 approvato il 14.11.25.

1. Genesi e attualità di un problema teorico

Storiograficamente e concettualmente, la tensione anti-elitista non è estranea al costituzionalismo. In questa cornice si fa riconoscere e sviluppare un tema centrale della sua vicenda storica, come d'altra parte è noto alla storia del costituzionalismo americano, in cui il l'emersione delle spinte anti-elitistiche si lega a una fase germinale del suo modello e delle sue trasformazioni, facendosi veicolo dell'affacciarsi di nuovi gruppi sociali nella responsabilità dell'esercizio del potere (Urbinati, 1998). All'interno di questa stessa tradizione, il rapporto tra costituzionalismo e anti-elitismo si è anche e però mostrato ben più che una prospettiva dalla quale osservare le dinamiche storiche (Bachrach, 1974). L'antagonismo tra popolo ed *élites* al quale esso profondamente si fa ricondurre è infatti alla radice di una concettualizzazione del costituzionalismo, attraverso la quale a elaborarsi e a consolidarsi è stata in fondo l'idea stessa di *Rule of Law* (Corso, 2016).

Con una spiccata forza, questo tema affiora a più riprese anche nella riflessione continentale e più ampiamente europea (Zolo, 1992), ancorché con tratti distinti. Si sedimenta in un canone rintracciabile in special modo nella tradizione illuministica, che ne riconosce e ne assorbe il nucleo entro l'elaborazione della dottrina del governo formatasi nella cornice del pensiero classico, declinandolo nell'ambito di una riflessione sulla democrazia, più ancora che del costituzionalismo (de Montesquieu, 1952; Rousseau, 1970).

In una tale prospettiva, diverso ne fu certamente lo sfondo, e forse ancor più profonde le radici, se è vero che inevitabilmente quest'ordine del discorso moderno rielaborava per il suo tramite la dicotomia tra "governo degli uomini" e "governo della legge" di platonica e aristotelica memoria (Bobbio, 1984: 170). Emergeva, anche per questo, una interpretazione dei confini teorici tra elitismo e anti-elitismo invero complessa, in cui niente affatto ristretta ne veniva la relativa concezione della democrazia e del costituzionalismo, ponendosi quest'ultimo come un sistema o modello che richiede di essere regolato nella dinamica della trasformazione e del ricambio tra *élite* e popolo o, se si vuole, mediato dal pluralismo dei gruppi sociali (Sartori, 1978).

Sin da questi accenni, nella storia e nella modellizzazione del costituzionalismo, il tema dell'anti-elitismo pone una questione che richiede un'ampiezza d'indagine difficile da contenere concettualmente secondo un carattere unitario e definito. Ciò non esclude tuttavia di rilevare almeno che, nell'antico e nel moderno, il rapporto (o la tensione) tra costituzionalismo ed *élites* si ritrovi ad annodarsi concettualmente ad una cornice di fondo, che è la medesima che ha visto disallinearsi e allinearsi il modello costituzionale a quello democratico, alle sue concezioni, alle sue trasformazioni e, in ultima battuta, al suo rapporto con il potere (Müller, 2016).

Un *coté* comune affiora in questo generale sfondo, rendendolo ancor più complesso e, probabilmente, suggerendo per questo non poche cautele. Tra di esse, vi è certamente la necessità di delineare un perimetro teorico dell'anti-elitismo dal quale poter rintracciare una definizione che si proponga come strumento di indagine adeguato alle sue rappresentazioni storiche. È un'esigenza, quest'ultima, anzitutto di natura concettuale, la quale però mostra una sua proiezione alla luce di una tendenza specifica, e non priva di problemi, a far confluire nella definizione dell'anti-elitismo la categoria giuridica e politica del populismo.

Non stupisce che, in special modo nell'esperienza statunitense, una tale interpretazione si sia affermata, in ragione del rinvio che essa trattiene ai fondamenti del costituzionalismo americano (Ackerman, 1991; Bognetti, 2000). Occorre nondimeno rilevare che in questa tradizione, che ha pensato l'anti-elitismo (e il populismo) nella forma e nella natura stessa del costituzionalismo, abbia trovato forma la rappresentazione di un modello

costituzionalistico di tipo dicotomico, ora strutturalmente percorso da una matrice che fisiologicamente ne è innervato, ora minato da una sua versione minacciosa, caotica, incompatibile con i suoi principi.

È un patrimonio di studi al quale può attingersi, come in effetti si è fatto, per dar conto della crisi che il populismo segnala ai sistemi del costituzionalismo democratico consolidatisi negli Stati del secondo dopoguerra (Corso, 2022). Nel perimetro di un tema come questo, ormai molto studiato, il nesso tra costituzionalismo e anti-elitismo si fa però indubbiamente più problematico, perché ambiguamente attinto da un disallineamento che l'anti-elitismo parrebbe trattenere nel suo nucleo, come forma di interpretazione della democrazia radicalizzata intorno al concetto di popolo.

Tornando al costituzionalismo americano, che ha interpretato e letto l'anti-elitismo sinonimicamente con il populismo (Kazin, 1992), la demarcazione di indubbia fortuna tra *bad populism* e *good populism* indica per questo una prospettiva di analisi interessante (Howse, 2019). Lo è perché, a ben riflettere, essa segnala una categorizzazione dell'anti-elitismo, come anche del populismo, che deriva dalla loro relazione con il costituzionalismo. Interrogarsi su quale costituzionalismo sia dato in premessa nella cornice di questa dicotomia è però un punto però non eludibile. Altrettanto lo è domandarsi fin dove possa spingersi un'interpretazione del populismo che si dia solo in funzione della sua compatibilità o meno con il costituzionalismo, alla luce di un concetto e di una fenomenologia populistica che ne verrebbe marcatamente contraddistinta in funzione della cornice che ne è data in premessa, probabilmente restando ostaggio non del costituzionalismo, quanto piuttosto di un suo modello, quello di matrice liberale (Mény, 2004).

Nella prospettiva del populismo, ciò appare di sicuro limitante, almeno se si sia disposti a riconoscere che altro e più complesso sia il tema che esso pone, che è quello del rapporto tra costituzionalismo e democrazia (Silvestri, 2009). In questi termini, d'altra parte, la stessa rappresentazione del populismo come forma o declinazione dell'anti-elitismo si espone almeno a qualche ambiguità. A voler tenere per ferma questa cornice, la tensione anti-elitistica non sarebbe di per sé un tratto genetico intervenuto a costruire il modello costituzionalistico come regola della democrazia, poiché quest'ultima resterebbe percorsa al suo interno da movimenti e tensioni che possono segnare la crisi di quell'impianto, segnalando l'esigenza di una sua rigenerazione.

Su questo piano, il rapporto tra costituzionalismo e anti-elitismo può ancora darsi in premessa, a patto però di intendere l'uno e l'altro nella fisiologia di un *good populism* compatibile con i sistemi democratico-costituzionali e, in linea di massima, vitale per una concezione stessa del costituzionalismo inteso come sistema di regole e vincoli ai quali il modello democratico è sottoposto e grazie ai quali si esercita. Va in questa direzione il filone di studi del *populist constitutionalism*, nel cui sforzo di riassorbire nel *coté* anti-elitista la invero assai variegata fenomenologia del populismo (Ionescu-Gellner, 1969; Canovan, 1981) vi è però la premessa di una fisiologia dei sistemi democratici inalterata nella sua capacità di garantire partecipazione e responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti.

Inevitabile è, da ciò, domandarsi quale forma assuma il nesso tra costituzionalismo e anti-elitismo in sé e nella cornice populistica, tanto sul piano concettuale, quanto su quello descrittivo. Nella prima prospettiva, la tesi della loro co-appartenenza è tutt'altro che autosufficiente, non potendo essa prescindere né dai meccanismi democratici che essa è chiamata a salvaguardare né, più profondamente, dai confini stessi che si è disposti concettualmente a delineare intorno a cosa si intenda per democrazia, a quali forme del suo esercizio siano da trattenere al suo interno e quali siano, per converso, da espungere. Nella seconda, è quanto meno controvertibile l'idea che vi sia una sovrapposizione priva di criticità tra anti-elitismo e populismo, nella storia del primo e nella concettualizzazione dell'altro.

Pur senza alcuna pretesa di compiutezza, ambizione che necessiterebbe di ben altro spazio, ci sono ragioni per poter delineare qualche prospettiva di riflessione. La premessa è la discussione della tesi riguardante la crisi del costituzionalismo contemporaneo. Oggetto dell'indagine è la compatibilità del costituzionalismo con il populismo, a muovere dalla crisi della democrazia rappresentativa.

2. L'antagonismo tra popolo ed élite nello spettro del costituzionalismo (e della democrazia)

L'accostamento tra costituzionalismo e populismo ha attratto in questi ultimi anni l'attenzione della scienza della politica e della dottrina giuridica, tanto da potersi oggi intendere come un ambito di studi assai difficile da perimetrare nella sua ampiezza. Si dà, anche per questo, un problema di non poco conto a volerne ora richiamare i principali cardini, dacché del tutto evidentemente molte sarebbero le specifiche questioni da analizzare, talune delle quali esteriori al perimetro di questa indagine (Kaltwasser et all., [eds.], 2017).

In questa cornice assai vasta, almeno questo può riconoscersi, si concentra una tensione e un ordine del discorso. Entrambi si rappresentano e si producono muovendo da una concezione del rapporto tra costituzionalismo e democrazia che emerge *a contrario*, in relazione a una concettualizzazione del populismo ora nel quadro dell'anti-elitismo, ora non del tutto sovrapponibile alla sua tradizionale impostazione.

Se, per il costituzionalismo, a stare in questione è un suo modello, assieme a una concezione di anti-elitismo da accogliersi ovvero respingersi, sul versante del populismo, a delinearsi è l'idea che quest'ultimo, in ultima analisi, si sostanzi in un faintendimento o una radicalizzazione mistificatrice della democrazia, con quel modello di costituzionalismo incompatibile.

Non c'è di che sorprendersi, dal lato del costituzionalismo, almeno se si ricordi come sia necessario non confondere il *costituzionalismo dei costituzionalisti* dal *costituzionalismo come dottrina*, il primo, oggetto di un'analisi di tipo descrittivo da parte dei suoi cultori, l'altro attinto da una tendenza che cede alla sineddoche, più o meno surrettiziamente confondendo la parte con il tutto, disponendosi a "valutare" la costituzione connotando come tale solo "le costituzioni che preferiamo", in evidente retrocessione della scienza in favore dell'ideologia Margiotta, 2000: 412).

Se in queste parole di Bobbio può riconoscersi un monito ancora stimolante, occorre ricordare che esse, al tempo, segnalavano alcuni dei principali punti del confronto con un modello dai caratteri definiti del costituzionalismo, punto di approdo di una riflessione elaborata e costruita da Matteucci, nello studio e nel contributo al processo di recezione che egli offrì in Italia del pensiero di MacIlwain (Matteucci, 1983; MacIlwain, 1990).

Per il suo tramite, una concezione di costituzionalismo ne era stata affermata a muovere dall'indagine diacronica, che mostrava come "il più antico, il più persistente e più duraturo dei caratteri essenziali del vero costituzionalismo" restasse immutato nel tempo, riposando nella "limitazione del governo mercé il diritto" (MacIlwain, 1990: 44). Con essa, con riguardo alle categorie storiografiche, era altresì indicata al servizio dello studioso del costituzionalismo una forma di metodologia per rintracciarne le radici (Matteucci, 1961).

Ben oltre il principio della separazione dei poteri, sorretto dall'ideale del governo limitato, il costituzionalismo come *dottrina del limite al potere* era però, in questo modello, anche e soprattutto sistema e norma, in altre parole, Costituzione, la cui fonte di produzione e di legittimazione ne veniva geneticamente ricongiunta alla forma rappresentativa assunta dalla sovranità popolare, esito di un gesto costituente che trova nel consenso delle Assemblee rappresentative la sua origine.

Questa concezione del costituzionalismo, ricondotta ad una dottrina del potere esercitato nei modi e nei limiti posti dal diritto è inevitabilmente un modello che trattiene nel proprio nucleo un rapporto strutturale con la democrazia, sviluppando quest'ultima come sistema organizzato secondo il principio della rappresentanza. Tornando al carattere valutativo che per Bobbio sarebbe insito in ogni dottrina del costituzionalismo, era d'altra parte in questa concezione che poteva riconoscersi agire surrettiziamente una determinata e alternativa impostazione

dei rapporti tra diritto e potere, sollevando più di qualche perplessità con riguardo ad una sua impostazione nel segno del valore più ancora che della validità.

Che il costituzionalismo sia in fondo questo, una ideologia – intesa nel senso appena enunciato, come prevalenza della prospettiva valutativa su quella descrittiva – è invero una tesi che gli stessi costituzionalisti non censurano più a sé stessi, talvolta avanzando in termini tutt’altro che criptici il dubbio che, con il costituzionalismo sia una concezione teoricamente valida, purché si sia disposti ad accoglierne l’inevitabile matrice ideologica (Chessà, 2020).

Senza voler prender partito in questa spinosa vicenda, ci si può almeno limitare a riconoscere che, ammesso che il costituzionalismo sia un modello teorico valutativo, il rapporto con la democrazia abbia isolato due sue concezioni, dalle quali discendono inevitabilmente idee e teorie che riguardano cosa intendiamo per democrazia costituzionale (Ferrajoli, 2013).

In questi termini, se il nesso con la democrazia è certamente un nodo centrale del costituzionalismo, tornare ad affrontare il tema della tensione fisiologicamente anti-elitistica di cui esso sarebbe innervato significa interrogarsi sulla sovranità popolare che nelle democrazie costituzionali si esercita per il tramite della rappresentanza politica. Da questa prospettiva, non vi è dubbio però che l’anti-elitismo sia dia come tensione non solo interna al costituzionalismo, se è vero che in ogni sistema democratico “l’attitudine alla critica dell’establishment” sia dato e tratto caratteristico (Urbinati, 2020: 123).

Tornando al piano del rapporto tra costituzionalismo e anti-elitismo, l’angolatura democratica concede una prospettiva di analisi specifica, immediatamente interna al suo circuito, proprio perché oscillante tra fisiologia e crisi. Come dimostra la storia del costituzionalismo americano, la tensione anti-elitista si delinea d’altra parte come elemento genetico del costituzionalismo in termini tutt’altro che omogenei e niente affatto privi di punti di tangenza con accenti che potrebbero definirsi prossimi ai tratti tipici del populismo. Altro è infatti intendere queste tendenze a muovere dalla fisiologica vocazione contro-maggioritaria a presidio della quale il costituzionalismo pone il suo sistema di *checks and balances* o l’insieme dei suoi strumenti a garanzia della preservazione del circuito di ricambio tra società civile e apparati di governo, altro è, per converso, isolare le traiettorie in una tradizione di pensiero che ha ipostatizzato l’antagonismo tra *élite* e popolo come conflitto non risolvibile attraverso i sistemi e le garanzie propri delle democrazie costituzionali (Taggart, 2002).

Diversamente dalla tradizionale concezione dell’anti-elitismo, intesa come prospettiva in qualche modo ancorata a respingere interpretazioni assolutistiche di un modello di sovranità popolare (e di democrazia) e, per questo, naturalmente destinata a confluire nella forma della democrazia rappresentativa, l’antagonismo tra popolo ed *élites*, filtrato nella lente del populismo è qualcosa di più e di diverso. Esso postula e sviluppa la radicale sfiducia nella funzione mediatrice della rappresentanza politica, trovando in un tale presupposto il proprio principale *coté* di riferimento (Rosanallon, 2012).

Se lo scetticismo nei riguardi degli strumenti delle democrazie costituzionali a trattenere in bilanciamento l’equilibrio tra governanti e governati è un aspetto centrale del populismo, la questione è, così, se possa essere altrettanto centrale nella cornice del costituzionalismo.

Il tema è, come noto, studiato e, nella sua impostazione di fondo, sostanzialmente ricondotto alla tradizione del rapporto tra costituzionalismo e anti-elitismo (Corso, 2014). Non stupisce, per questo, come in questa cornice si sia sviluppata una specifica dottrina, quella del *populist constitutionalism* che, pur tenendo sullo sfondo la diagnosi di una crisi dei meccanismi della rappresentanza, propone un modello costituzionalistico che sopravvive alla sua crisi (Parker, 1994). Si tratta di un modello costituzionalistico che certamente interviene sul rapporto e sul controbilanciamento tra i poteri (Tushnet, 1999), di fatto però proponendo una forma di emancipazione del costituzionalismo dalla sua versione democratica. Lo hanno ben intuito coloro i quali, contro tali tesi hanno suggerito come solo il riattivarsi del circuito della rappresentanza politica possa fare da argine al ripiegarsi verticistico e leaderistico di un costituzionalismo flessibile dinanzi alle istanze populistiche *solo e a patto di declinare*

dalle proprie prerogative fondamentali (Sunstein, 2009). In ciò, non è necessario annotare che si sia dinanzi a una questione che riguarda ancora il costituzionalismo come ideologia, come altrettanto non lo è riflettere su quanto queste tesi restituiscano alcune delle dinamiche trasformative in atto delle esperienze contemporanee.

Merita, proprio per questo, di essere discussa una prospettiva assai interessante, che si concentra intorno all'interpretazione del populismo costituzionale, contestandone le obiezioni dal punto di vista interno del liberalismo. L'idea è che la portata di criticità derivante da questa pagina della riflessione politologica e costituzionalistica americana sia questione in fondo controvertibile. Si sbaglierebbe, in altri termini, a ritenerne il populismo esterno al costituzionalismo e, in special modo, al costituzionalismo di matrice liberale, e ciò dacché, sottoposte a vaglio analitico, le sue tesi sarebbero del tutto interne alla sua cornice di fondo: in questa dottrina si ritroverebbe affermato non altro che un carattere limitato dell'incidenza delle istanze più marcatamente populistiche nel costituzionalismo (valide in determinate fasi e intese come temporalmente transitorie), non discussa è la finalità di tutela e garanzie delle libertà individuali tipiche del costituzionalismo liberale, ferma, infine, ne è tenuta l'architettura e l'impianto di fondo (Corso, 2022).

È però possibile, sebbene in termini temporanei e nella salvezza della sua forma e delle sue prerogative, un costituzionalismo che postuli la contrazione o il ridimensionamento sostanziale degli istituti della democrazia rappresentativa?

La questione è evidentemente, nel suo nucleo, quella della compatibilità tra costituzionalismo e populismo e ciò che può sin da ora rilevarsi è che vi siano non irrilevanti punti di tangenza tra la risposta affermativa che, dall'interno di questa dottrina del costituzionalismo, si dà e una interpretazione del populismo sottratta alla sua narrazione prevalente di spinta distruttiva e caotica.

3. Sulla non compatibilità tra populismo e costituzionalismo

Nella concezione del costituzionalismo come dottrina del limite al potere e, ancor più nel nesso che riannoda sistemi costituzionali e democrazia, le istanze proprie dell'anti-elitismo sono pensate come fisiologicamente vitali al suo modello. Dal punto di vista del costituzionalismo liberale, non destà in questo senso stupore che le tesi agglomerate intorno alla proposta di un populismo costituzionale *soft* possano rappresentarsi in termini non problematici: dell'architettura e dell'impianto del costituzionalismo liberale, la vocazione populistica in cui si esprime l'antagonismo tra *élite* e popolo lascia inalterata forma e prerogative di libertà. Di diverso tenore sono le considerazioni che possono farsi muovendo dalla premessa sulla quale però esse si sviluppano, che è, a ben vedere, un'altra.

Se né il loro presupposto né la loro aspirazione è affermare o promuovere una crisi dell'impianto del costituzionalismo liberale, rilevare l'inadeguatezza, teorica o contingente, della rappresentanza politica ne è aspetto fondamentale e principale. Non sorprende come qui si ritrovi il nucleo principale della tesi dell'incompatibilità strutturale tra populismo e costituzionalismo, per come essa è stata diffusamente rappresentata. Proprio perché il costituzionalismo è un modello, la sua matrice liberale andrebbe intesa come un'architettura retta da fondamenta precise nei sistemi contemporanei, che sono quelle di una sovranità popolare esercitata attraverso le forme della democrazia rappresentativa.

In questa cornice, gli impianti costituzionali del secondo Dopoguerra, attraverso il sistema dei contro-limiti chiamati a bilanciare i poteri, il controllo giurisdizionale delle leggi e una serie di altri strumenti, affermano un'idea di costituzionalismo come limite alla concentrazione del potere nelle *élites* dei *governanti*, attivando al contempo, nelle forme della partecipazione democratica, i circuiti di coinvolgimento, attraverso la rappresentanza politica, dei *governati* (Leca, 1996). Nella dinamica tra gli uni e gli altri, su queste basi, nel costituzionalismo *liberale* e *democratico*, l'istituto della rappresentanza politica ha l'ambizione e persegue il fine di regolare un circuito di trasmissione e

scambio, superando la tesi classica dell'elitismo in base alla quale “i governanti, ossia quelli che hanno nelle mani ed esercitano i pubblici poteri, sono sempre una minoranza, e che, al di sotto di questi, vi è una classe numerosa di persone, le quali non partecipando mai realmente in alcun modo al governo, non fanno che subirlo; esse si possono chiamare i governati” (Mosca, 1982: 203).

Pur senza necessariamente disconoscere la funzione storiche di un tale impianto, è la sua crisi a incardinarsi quale fondamento ed elemento identitario del populismo, che si sviluppa muovendo dal tradimento o dallo stallo dei meccanismi della rappresentanza politica su cui si fonda il modello del costituzionalismo liberal-democratico. In ciò vi è certamente il riaffacciarsi di una contrapposizione tra governanti e governati, prodotto della retrocessione delle forme della mediazione a vincoli inefficaci e sterili, nonché una sfiducia nei riguardi del pluralismo dei corpi intermedi risolti nell'illusione dell'unitarietà del concetto di popolo. È un punto su cui la concettualizzazione del populismo si concentra e al quale affida non solo la sua inevitabile contrapposizione con il costituzionalismo, ma un'opera di travisamento stessa della concezione di democrazia che in esso si consolida.

Il problema è teorico, ma non solo e non del tutto.

Il populismo si sostanzia, in “un rifiuto delle mediazioni, giudicate inutili o superflue, limitative o nocive” alle istanze della democrazia, ma i suoi “sogni di immediatezza, di vicinanza, di contatto diretto”, nel saltare il momento della rappresentanza finiscono con il non sottarsi al tema e al problema del potere (Taguieff, 1997) Proprio perché portate sul piano della contrapposizione tra *élite* e popolo, le istanze del populismo sono state nella loro storia concettuale e nella fenomenologia delle loro rappresentazioni contigue all'autoritarismo, al quale esse accedono muovendo da un affidamento mistificatore della volontà del *demos* all'interpretazione autentica di un leader (D'Eramo, 2013). Assecondando “un'antropologia dell'immaginario socio-politico moderno”, il *favor* per la centralità del popolo – “demofilia” – si ritrova così sovrapposto e confuso con la tendenza ad agitarne la sua componente amorfa e non organizzata – “demagogia” –, producendo una “corruzione ideologica della democrazia” refrattaria alle regole, la cui pretesa pedagogica cede all'afflato seduttivo e manipolatorio (Taguieff, 2003: 89).

La tematizzazione del populismo come *illusione* fa leva, in una tradizione di letture e di interpretazioni consolidate, nel suo risolversi in una strategia di falsificazione, in cui l'appello alla sovranità popolare, piuttosto che costituire il motore di un movimento di soggettivazione politico-giuridica si piega a essere strumento esso stesso delle *élites* che appellano il popolo affinché questo “agisca nel senso voluto”. Un'ambiguità che “fa coesistere una dimensione protestataria con una dimensione manipolatoria”, storicamente prodottasi nella forma di un “nazionalismo autoritario” la cui espressione emblematica può osservarsi nel peronismo (Taguieff, 2003: 94).

È pur vero, tuttavia, che la contiguità tra populismo e autoritarismo, assieme alla radicale profanazione della democrazia che essa reca in sé non detiene il monopolio delle rappresentazioni che si sono date del populismo.

Senza voler evocare la nota distinzione tra un populismo di destra e un populismo di sinistra – classificazione sulla quale si è addensata più di qualche criticità in termini teorici (Pazè, 2017) –, occorre rilevare come vi sia una teoria del populismo che, in qualche modo, inverte l'interpretazione dei presupposti sin qui discussi, sia dal lato del costituzionalismo che da quello della democrazia. Proprio perché tensione a tematizzare la democrazia nei suoi fondamenti, il populismo sarebbe, in altri termini, una critica rivolta all'autosufficienza del costituzionalismo.

Sebbene descrittivamente sia ancora la crisi della rappresentanza a definirne il fattore propulsivo, diversa è, in altri termini, l'impostazione teorica che il populismo suggerirebbe, e questa avrebbe a che vedere con i presupposti e le forme di legittimazione della sovranità. Al di là dell'impatto sul costituzionalismo come dottrina (o come ideologia), l'istanza populista ricadrebbe così appieno nel rapporto tra diritto e potere, nel suo nucleo generatore, legittimante e giustificativo, che è quello di un potere costituente mai del tutto esaurito nel potere costituito (Preterossi, 2022).

In questi termini, più ancora che istanza di rigenerazione interna della democrazia, che avanza il monito a radicare il principio di legittimazione del sistema politico ancorandolo nella sovranità popolare, denunciando i limiti

di una concezione della democrazia che non può ricondursi alle sole sue forme procedurali, il conflitto tra *élite* e popolo richiamato dal populismo sarebbe qualcosa di più e di diverso. Nella sua cornice polemica, si rifondano le ragioni costituenti dell'ordine politico, mai del tutto date né cristallizzate una volta per tutte.

4. Il costituzionalismo tra *potere costituente* e *potere costituito*. Spazi (e limiti) delle contro-narrazioni del populismo

L'affermarsi di una tematizzazione del populismo come spinta a riattivare il circuito democratico si ritrova a convergere sull'idea che sia nella natura del costituzionalismo la propensione a farsi percorrere dall'antagonismo tra *élite* e popolo.

Si tratta però, a ben riflettere, di una tesi che regge su un presupposto che ripensa il costituzionalismo stesso, attaccando il suo porsi come modello e dottrina in sé autosufficiente, che non ha bisogno di tematizzare la sovranità semplicemente perché vi si contrappone, facendo leva su una distinzione tra potere costituente e potere costituito, in cui il primo, il potere costituente, è inteso come momento originario, compiuto, fondativo e, pertanto, esaurito nell'atto della posizione.

Sebbene la apparente sua conseguenza stia nell'affermazione della compatibilità tra costituzionalismo e populismo, del tutto distinte sono le categorie agite nel produrla: non l'assorbimento, in fondo, del populismo in una tradizione anti-elitistica del costituzionalismo liberale, che per questo al populismo sopravvive, quanto piuttosto una critica all'ideologia dell'autosufficienza del costituzionalismo rispetto al tema del rapporto tra diritto e potere e, attraverso di esso, al problema della democrazia.

Per un costituzionalismo riproblematizzato dalla leva della sovranità, come può ben intendersi, la traccia dell'interpretazione schmittiana di Hobbes (Galli, 2008), con i cascami che da essa vengono per la concettualizzazione stessa della rappresentanza e del potere indica un itinerario elettivo, non incompatibile, ma anzi destinato a dialogare con l'interpretazione del populismo come espressione di una spinta contro-egemonica e rivitalizzazione del circuito democratico.

Vanno in questa direzione alcuni dei contributi più interessanti riconducibili a studi che forse con una certa dose di approssimazione si suole ascrivere al quadro di un populismo di sinistra, e che invece sarebbe più opportuno ricondurre a uno sforzo integrativo di categorie politologiche e concettuali di qualche rilievo.

Il tentativo di tematizzare il populismo sottraendolo alla dominante sua narrazione distruttiva ha come suo precipitato, come si è accennato, ancora il costituzionalismo, e non è un caso che, in questo senso, esso si abbeveri alla fonte gramsciana. Lo spazio di riflessione è però tutt'altro che privo di asperità, aprendosi esso nelle maglie di uno dei più complessi temi della lezione di Gramsci, quello di egemonia.

Occorre dire in premessa che il concetto di egemonia, più ancora che di un'attenzione filologica, sia certamente attinto dal Gramsci dei *Quaderni*, senza che da ciò derivi peraltro una minore difficoltà alla sua compiuta tematizzazione, come d'altra parte gli studiosi del pensiero gramsciano hanno mostrato con evidenza (Vacca, 2008). Nondimeno il privilegio accordato al Gramsci dei *Quaderni* è senz'altro decisivo e non privo di ragioni.

Come è stato rilevato, “diversamente dal 1924-1926”, è nelle pagine scritte sotto il regime di reclusione fascista che il concetto di egemonia appare in Gramsci non più “vincolato al problema della conquista del potere da parte del proletariato, ma si riferisce alla conquista e all'esercizio del potere da parte di qualunque classe o gruppo sociale” (Vacca, 2008: 100). Ancora più interessante è come, particolarmente nel § 48 del Quaderno 1, esso si articoli nella riflessione sulla forma di un suo esercizio “normale” – che può rappresentarsi nei regimi parlamentari, in cui essa è direzione esercitata dai governanti e dominio garantito dagli organi della pubblica opinione –, che entra in crisi laddove tali condizioni non più si diano (Gramsci, I, 2007: 59).

Benché sia questione assai complessa ricostruire in termini genetici la concettualizzazione di tali ipotesi – Gramsci stesso talvolta la ascrive alla “crisi del principio di autorità” (Gramsci, III, 2007: 1603) –, inevitabilmente questo tema ha attratto e sollecitato sul piano della questione che esso pone, che è quella di un’interpretazione della crisi dell’egemonia in regimi di “normalità”, delle sue cause interne ai meccanismi rappresentativi, e dell’affacciarsi delle spinte contro-egemoniche che da essa traggono linfa e ragione.

Di certo, tema di non poco conto, che molto ha affaticato gli interpreti è la definizione in Gramsci del terreno di esercizio delle dinamiche contro-egemoniche, e tale esso in fondo resta anche per il più circoscritto tema che sta al cuore di una lettura del populismo come “momento” gramscianamente calato nella dinamica dell’esercizio di un potere di dominio e direzione nel contesto del regime del costituzionalismo democratico e della crisi della rappresentanza politica (Mouffe, 2018).

Non vi è spazio per affrontare qui un tema complesso come questo, che si riconnette alla questione della tematizzazione della società civile, del suo rapporto con l’egemonia, dei momenti in cui si articolano i rapporti di forza e, prima ancora, al confronto di Gramsci con la lezione hegeliana (Bobbio, 1976).

Si può nondimeno ben comprendere che, se l’accento sulla società civile sia decisivo nella concettualizzazione del populismo nel quadro di una dinamica contro-egemonica (Laclau-Mouffe, 2011), resti certamente inevaso il nucleo di incertezza che si ritrovava affermato nel suo prodursi come spazio in cui si sperimenta una crisi che, in quanto tale, “consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati” (Gramsci, I, 2017: 311).

Diversamente dall’anti-elitismo, è questa ipotesi che il populismo pone come questione e problema, al costituzionalismo e alla democrazia. Delle concettualizzazioni del populismo che su di essa hanno fatto leva va certamente, per questo, trattenuto il nucleo teorico e critico che si proietta sul costituzionalismo, almeno in due direzioni: l’emancipazione della tematizzazione del populismo dall’antagonismo tra *élite* e popolo come rappresentata nella tradizione dell’anti-elitismo, e la riconduzione del costituzionalismo al tema e al problema della sovranità, del suo fondamento, della sua legittimazione e giustificazione.

Si è, ancora, nel quadro di un ingenuo (o manipolatorio) appello al popolo contro le *élites* che ha in sé il germe dell’autoritarismo e della corruzione della democrazia?

In assenza di mediazione e indirizzo entro i canali della rappresentanza, come d’altra parte è del tutto evidente, il populismo non può che ripiegare nella forma nel primato esercitato da chi pretende di interpretarne le istanze piegandole al controllo e alla subordinazione delle masse. Se può riconoscersi, concettualmente, in ciò, una radicale critica a una certa idea o concezione del costituzionalismo, il tema della mediazione e della rappresentanza resta per questo centrale e, con esso, quello della affermazione delle ragioni del costituzionalismo democratico.

È su questo specifico aspetto che la questione del rapporto tra populismo e anti-elitismo si ripropone con forza. Benché il carattere anti-elitistico sia senz’altro uno dei tratti della fenomenologia populistica (Martinico, 2021), altrettanto indubbio è come l’appello al popolo intervenga a definire una torsione del concetto stesso di democrazia (Urbinati, 2020).

In questa prospettiva, alcuni modelli che ne sono stati proposti affannano. Non priva di criticità è una concezione della democrazia che sarebbe strutturalmente pervasa da una tensione tra la componente *liberale* e *popolare* (Canovan, 1999; Mény e Surel, 2002), dalla quale discende che la “corretta” fisiologia delle democrazie costituzionali verrebbe dalla capacità di trattenere l’una e l’altra in equilibrio. Si tratta di una tesi la cui premessa implicita è che questo equilibrio immunizza da un duplice ordine di radicalizzazioni non solo possibili, ma pensate in una polarizzazione perenne, da una parte lo schiacciamento della sovranità e della sua legittimazione sul popolo, in termini di dittatura della maggioranza, dall’altra il suo fondarsi sulle *élite* tecnocratiche, secondo il modello di un “governo dei custodi” (Dahl, 1987).

A essere del tutto saltato in questo impianto è però un ulteriore e fondamentale elemento delle democrazie contemporanee, nonché del costituzionalismo come loro regola, il meccanismo della rappresentanza politica. Se, così, il populismo rischia di essere nient'altro che “una risposta democratica illiberale a un liberalismo antidemocratico (Müller, 2016:26), è pur sempre questo tratto identitario di una concezione del costituzionalismo, quella del costituzionalismo democratico, a poter significare e incanalare il tema della sovranità e del rapporto tra potere costituente e potere costituito che esso pone. L'orizzonte nel quale esso rischia inevitabilmente di ricadere, in caso contrario, è quello che si apre quando a perseguirosi è l'obiettivo illusorio di “egualanza estrema, che (...) conduce al dispotismo di un solo” (de Montesquieu, 1952: 211).

Riferimenti bibliografici

- Ackerman, B. (1991), *We The People: Foundations* (Cambridge [MA.]: Cambridge University Press);
- Bachrach, P. (1974), *La Teoria dell'elitismo democratico* (1967) (Napoli: Guida);
- Bobbio, N. (1976), *Gramsci e la concezione della società civile* (Milano: Feltrinelli);
- Bognetti, G. (2000), *Lo spirito del costituzionalismo americano. II. La Costituzione democratica* (Torino: Giappichelli);
- Chessa, O. (2020), *La scomparsa della sovranità. Sul costituzionalismo come ideologia e mitologia*, 19, 1 L'Ircocervo 18-33;
- Corso, L. (2014), *What Does Populism have to do with Constitutionalism? Discussing Populist Constitutionalism and Its Assumptions*, 2, *Rivista di Filosofia del diritto* 443-470;
- Corso, L. (2022), *Anti-elitism and the Constitution – Some Reflections on Populist Constitutionalism*, in M. Krygier-A. Czarnota-W. Sadurski (eds.), *Anti-constitutional Populism* (Cambridge: Cambridge University Press) 67-99;
- D'Eramo, M. (2013), *Populism and the New Oligarchy*, 82, *The New Left* 5-28;
- de Montesquieu, Ch. (1952), *Lo spirito delle leggi* (1748) (Torino: UTET);
- Ferrajoli, L. (2013), *La democrazia attraverso i diritti* (Roma-Bari: Laterza);
- Galli, C. (2008), *Lo sguardo di Giano. Saggi su Carl Schmitt* (Bologna: il Mulino);
- Gramsci, A. (2007), *Quaderni del Carcere*, I, *Quaderni 1-5* (1929-1932) (Torino: Einaudi);
- Gramsci, A. (2007), *Quaderni del Carcere*, III, *Quaderni 12-29* (1932-1935) (Torino: Einaudi);
- Howse, R. (2019), ‘Epilogue’: In defence of Disruptive Democracy – A Critique of Anti-Populism, *International Journal of Constitutional Law*, 17(2) 641-660;
- Kaltwasser, C.R.-Taggart, P.-Ochoa Espejo, P.-Ostiguy, P (eds.) (2017), *The Oxford Handbook of Populism* (Oxford: Oxford University Press);
- Laclau, E.-Mouffe, C. (2011), *Egemonia e strategia socialista* (1985) (Genova: il Melangolo);
- Leca J. (1996), *La démocratie à l'épreuve des pluralismes*, 46 (2), *Revue française de science politique* 225-279 ;
- MacIlwainm Ch. (1990), *Costituzionalismo antico e moderno* (1947) (Bologna: il Mulino);

- Margiotta, C. (2000), *Bobbio e Matteucci su costituzionalismo e positivismo giuridico. Con una lettera di Norberto Bobbio a Nicola Matteucci*, 2, *Materiali per una storia della cultura giuridica* 387-425;
- Matteucci, N. (1961), *Categorie storiografiche e politiche sulle origini del costituzionalismo*, 4, *Terzo Programma* 220-228;
- Matteucci, N. (1983), *Costituzionalismo*, in N. Bobbio-N. Matteucci (dir.), *Dizionario di politica* (Torino: UTET);
- Mosca, G. (1982), *Teorica dei governi e governo parlamentare* (1884), in *Scritti politici di Gaetano Mosca*, I (Torino: UTET);
- Mouffe, C. (2018), *Per un populismo di sinistra* (Roma-Bari: Laterza);
- Müller, J.W. (2016), *What is Populism?* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press);
- Parker, R.D. (1994), 'Here the People Rule': *A Constitutional Manifesto* (Cambridge [MA.]: Cambridge University Press);
- Pazè, V. (2017), *Il populismo come antitesi alla democrazia*, 7, *Teoria politica* 111-125;
- Preterossi, G. (2022), *Teologia politica e diritto* (Roma-Bari: Laterza);
- Rosanvallon, P. (2016), *Controdemocrazia. La politica nell'era della sfiducia* (2002) (Roma: Castelvecchi);
- Rousseau, J.J. (1970), *Discorso sull'origine e sui fondamenti dell'ineguaglianza* (1755) (Torino: UTET)
- Silvestri, G. (2009), *Popolo, populismo e sovranità. Riflessioni su alcuni aspetti del rapporto tra costituzionalismo e democrazia*, in G. Brunelli-A. Pugiotto-P. Veronesi (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, vol. V, sez. I (Napoli: Jovene) 1991-2006;
- Sunstein, C. (2009), *A Constitution of Many Minds. Why the Founding Document Doesn't Mean What It Meant Before* (Princeton [N.J.]: Princeton University Press);
- Taggart, P. (2002), *Populism and the Pathology of Representative Democracy*, in Y. Mény-Y. Surel (eds.), *Democracies and the Populist Challenge* (Basingstoke: Palgrave Macmillan) 62–100;
- Taguieff, P.-A (2003), *L'illusione populista* (2002) (Milano: Bruno Mondadori);
- Taguieff, P.-A. (1997), *Le populisme et la science politique. Du mirage conceptuel aux vrais problèmes*, 56, *Vingtième siècle*, 4-33 ;
- Tushnet, M. (1999), *Taking the Constitution Away from the Courts* (Princeton [N.J.]: Princeton University Press);
- Urbinati, N. (2020), *Io, il Popolo. Come il populismo trasforma la democrazia* (Bologna: il Mulino);
- Vacca, G. (2008), *Dall'“egemonia del proletariato” all’“egemonia civile”. Il concetto di egemonia negli scritti di Gramsci fra il 1926 e il 1935*, in A. d’Orsi (a cura di), *Egemonie* (Napoli: Dante&Descartes);
- Zolo, D. (1992), *Il principato democratico. Per una teoria realistica della democrazia* (Milano: Feltrinelli).